

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NELL'INTERESSE DEI RICORRENTI**

**NEL RICORSO R.G. N. 10092/2016**

proposto da **D'ASCOLA PAOLA** nata a Reggio di Calabria il 5.4.1981, residente in Pozzuolo Martesana (MI), via E. Toti n. 9, C.F.: DSCPLA81D45H224M; **ACCADIA ANGELA** nata a San Severo (FG) il 30.11.1976, residente in Cerro al Lambro (MI), via Provinciale per S. Angelo n. 19, C.F.: CCDNGL76S70I158Y; **IANNINI INES** nata a Crotone il 21.12.1977, residente in Milano, via C. Balbo n. 12, C.F.: NNNNSI77T61D122K; **MOTTOLA ROSSELLA** nata a Milano il 10.6.1981, ed ivi residente in p.zza Gobetti n. 6, C.F.: MTTRSL81H50F205B; **PICHICHERO GABRIELLA ISA** nata a Aquaviva delle Fonti (BA) il 21.3.1973, ed ivi residente in via Mele n. 141, C.F.: PCHGRL73C61A048Y; tutti rappresentanti e difesi, anche disgiuntamente, come da procure in calce al ricorso introduttivo dagli avvocati **Domenico Barboni** (C.F.: BRBDNC47R03F793H - telefax 02.55195362 - e-mail: [d.barboni@milano.pecavvocati.it](mailto:d.barboni@milano.pecavvocati.it)) e **Annamaria Nardone** (C.F.: NRDNMR68M68F205Z - del Foro di Milano con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **Marina Messina** (C.F.: MSSMRN55D70H501E - telefax 06.36092962 - e-mail: [marinamessina@ordineavvocatiroma.org](mailto:marinamessina@ordineavvocatiroma.org)) del **Foro di Roma**, via Marianna Dionigi, 29, Roma.

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
  - **M.I.U.R. – U.S.R. LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
  - **M.I.U.R. – U.S.R. LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via Dei Portoghesi, 12, 00186 Roma;

**nei confronti di**

- **GIUSEPPA CARLINO**, via Tenente Palma n. 103, 92020 Palma di Montechiaro (AG);
  - **ROSARIA MACCARRONE**, piazza Achilli Raul n. 7, 20025 Legnano (MI);
- quali eventuali controinteressati -

***per l'annullamento***

del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22.6.2016 prot. n. 495 nella parte in cui non include i ricorrenti - quali docenti in possesso di titolo di abilitazione magistrale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - tra coloro che sono ammessi a presentare le domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva nelle graduatorie ad esaurimento valide per il quinquennio 2014/2019, entro e non oltre il

termine dell'8 luglio 2016 (**doc. 1**), con ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compreso il DM 1.4.2014 n. 235 *in parte qua* (**doc. 2**), e le graduatorie provinciali ad esaurimento, per le classi EEEE (insegnamento nella scuola primaria) e AAAA (insegnamento nella scuola dell'infanzia), per le provincie di interesse, pubblicando in applicazione del DM gravato, nella medesima parte in cui non includono i ricorrenti.

### **Per la condanna**

Delle Amministrazioni resistenti all'ammissione dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi EEEE e/o AAAA, ambito territoriale, fascia e punteggio di spettanza, ad ogni effetto di legge.

I ricorrenti *ut supra*, visti gli atti sopraggiunti nelle more processuali, propongono i seguenti

### **MOTIVI AGGIUNTI**

#### **per l'annullamento, previa sospensione**

del decreto MIUR AOOUSPMI RU 11478 del 5.8.2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive relative – per quel che rileva – al personale docente classi di concorso EEEE e AAAA, aa.ss. 2014/2017, provincia di Milano (**doc. 8**), *in parte qua*, cioè nella parte in cui non includono i ricorrenti.

### **PREMESSA IN FATTO**

- I ricorrenti sono insegnanti precari in possesso di diploma magistrale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/2002, iscritti nella terza fascia delle *graduatorie di circolo e di istituto*, utilizzabili per il solo conferimento di supplenze.

- Si precisa che il citato limite temporale 2001/2002 intende fare salvo il valore del diploma magistrale conseguito all'esito di un corso di studi magistrale – anche sperimentale ad indirizzo linguistico, purchè corrispondente – iniziato entro l'anno 1997/1998, quindi prima della riforma che aboliva il corso di studi in parola e la validità del relativo titolo, ad ogni effetto, a seguito dell'istituzione di uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare (cfr. DM 10.3.1997).

- Gli stessi aspirano ad essere inclusi, per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola Primaria (EEEE), nella III (ovvero IV) fascia delle *graduatorie ad esaurimento* (GAE) valide per gli anni scolastici 2014/2019 (come prorogate per effetto dell'1 c. 10-bis L. 21/2016, di conversione del DL 210/2015), ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sul cinquanta per cento dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 d.lgs. 297/1994 s.m.i., e delle supplenze annuali con precedenza sulle seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto.

- Con legge n. 296 del 2006, le graduatorie provinciali, già permanenti – costituite ai sensi dell'art. 410 d.lgs. 297/1994 e s.m.i. – venivano trasformate in graduatorie *ad esaurimento*, quindi “blindate” a nuovi accessi, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato. In proposito l'art. 1 lettera c) comma 605 l. 296 del

2006 stabiliva: *“al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione (...)”.*

- **I ricorrenti – benchè in possesso di abilitazione magistrale linguistica conseguita entro l'a.s. 2001/2002 - non venivano mai posti in condizione di potersi inserire nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE) in quanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), nei decreti ministeriali per l'inserimento nelle GAE che si succedevano negli anni, non riconosceva la natura abilitante a detto fine dei diplomi magistrali (anche ad indirizzo linguistico) conseguiti con il vecchio ordinamento – nonostante le citate disposizioni di salvaguardia (cfr. DM 10.3.1997).**

- Dopo lunghe battaglie giudiziarie, il Consiglio di Stato giungeva al riconoscimento del valore abilitante del titolo magistrale, ai fini dell'accesso alle graduatorie di istituto (e alle procedure concorsuali), con il parere n. 3813 dell'11.9.2013, formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014, il quale definitivamente consacrava *l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, quale titolo all'inserimento nelle graduatorie di istituto, seconda fascia.*

- Tale riconoscimento si affidava ad argomenti in fatto e in diritto che ragionevolmente possono estendersi al titolo di studio magistrale ad indirizzo linguistico – corrispondente al diploma magistrale – posseduto degli odierni ricorrenti.

- La piena corrispondenza dei due titoli veniva confermata pacificamente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche più recente (cfr. Cons Stato, sez. VI, ord. 1598/2016; C. Stato, sez. VI, n. 4723/2014; Cons Stato, sez. VI, 7550/2009; Cons Stato, sez. VI, 1769/2003).

- Nondimeno, *“singolarmente”* (cfr. Cons. Stato 1973/2015), il successivo Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, **non comprendeva tra i titoli che danno accesso alle GAE il diploma magistrale ante 2001/2002** (tantomeno ad indirizzo linguistico, al primo corrispondente) riconosciuto abilitante, e così negava la possibilità di presentare relativa domanda di inserimento.

- La ridetta esclusione si rivelava **illegittima** per violazione del complesso normativo citato – oltre che iniqua e gravemente pregiudizievole per i diplomati come i ricorrenti, determinando la perdita della possibilità di essere assunti a tempo indeterminato (specie per effetto del recente piano di assunzioni previsto con l. 13 luglio

2015, n. 107) - oltre che di maggiori opportunità di lavorare come supplenti.

- Tant'è che con la nota **sentenza n. 1973 del 16.4.2015** (confermata da successive decisione del medesimo Giudice, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21.7.2015 n. 3628; nn. 3673/2015; 3675/2015; 3788/2015; 4235/2015) - i cui principi valgono di nuovo e ragionevolmente nella specie - il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. VI, **dichiarava l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235/2014**, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del titolo abilitante di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento: testualmente, **"annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"**; e pertanto giudicava che gli appellanti, docenti in possesso del Diploma Magistrale ante a.s. 2001/2002 **"vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"**

- **Con successiva autorevole pronuncia - che viepiù valga anche ai fini dell'accoglimento del presente gravame da parte di Codesto Tribunale adito - tale opinione veniva consacrata dall'Adunanza Plenaria del medesimo Consiglio di Stato** che il 27.7.2016 giudicava di voler osservare l'**"orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE"** (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 27.4.2016 n. 1).

- Proprio in ossequio a detto pronunciamento dell'Adunanza Plenaria, **anche Codesto TAR Lazio, Sez. III bis**, con orientamento univoco, si determinava per l'ammissione cautelare di diplomati magistrali ante 2001/2002 nelle graduatorie ad esaurimento: **"rilevato [...] che la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, da quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, sez. VI, n.1973/2015, id.n.4235/2015, che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante [...]"** Vista l'ordinanza n. 1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P. secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta delle sentenze citate nell'ordinanza di rimessione (cfr. per tutte n.1973 del 2015 e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i **soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE**; considerato, pertanto, che va accolta l'istanza cautelare dei ricorrenti volta al **provvisorio inserimento nelle GAE [...]"** (Tar Lazio, sez. III bis, Ord. 14.6.2016 n. 3114; cfr. in termini TAR Lazio, Sez. III bis, Ord. 15.7.2016 n. 3949; TAR Lazio, Sez. III bis, Ord. 15.7.2016 n. 4120; TAR Lazio, Sez. III bis, Ord. 15.7.2016 n. 4119; cfr. anche Cons.

Stato, sez. VI, Ord. 29.4.2016 n.1572; Cons. Stato, sez. II, 14.6.2016 n. 1404; Cons. Stato, sez. II, 15.6.2016 n. 1416; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, Ordinanze nn. 1241/2016; 428/2015; 1089/2015; 3901/2015; 5445/2015; 5499/2015; 3909/2015; 5490/2015);

- Con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22.6.2016 prot. n. 495 veniva disposta la presentazione di domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva nelle graduatorie ad esaurimento valide per il quinquennio 2014/2019, entro e non oltre il termine dell'8 luglio 2016, *a favore di alcune categorie di soggetti*: i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo; docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in attesa di maturare i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e al DL 4/2006, convertito in legge 80/2006, art. 6 comma 3bis; i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in attesa di conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno o dei titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati (cfr. doc. 1);

- I ricorrenti, pur illegittimamente non contemplati dalla norma organizzativa citata, nondimeno ritenevano di proporre domanda *cartacea* (essendo preclusa la via telematica) ugualmente finalizzata all'immissione nelle GAE provinciali di rispettiva spettanza **(docc. 3-7)**;

- Avverso il DM 495/2016, nella parte in cui non include i ricorrenti - quali docenti in possesso di titolo di abilitazione magistrale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - tra coloro che sono ammessi a presentare le domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva nelle graduatorie ad esaurimento valide per il quinquennio 2014/2019, entro e non oltre il termine dell'8 luglio 2016 - con ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ai fini del legittimo accesso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), per gli insegnamenti di spettanza (classi EEEE e AAAA), i ricorrenti proponevano il ricorso epigrafato.

- Nelle more, venivano ripubblicate le graduatorie ad esaurimento - per quel che rileva - relative alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia, aggiornate ai sensi del DM 495/2016 impugnato.

- Tali graduatorie, quali atti consequenziali rispetto alle disposizioni ministeriali concorsuali impugnatate con il gravame epigrafato - e perciò viziati nei medesimi profili trancianti - vengono impugnati dai ricorrenti alla luce dei seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

#### **1) IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO**

Al fine di prevenire ogni possibile eccezione sul punto, si intende evidenziare come l'oggetto principale del presente procedimento sia l'impugnazione del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22.6.2016 prot. n. 495 nella parte

in cui non ammette i ricorrenti - quali docenti in possesso di titolo di abilitazione magistrale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - a presentare le domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il quinquennio 2014/2019, entro e non oltre il termine dell'8 luglio 2016, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale - ivi comprese le graduatorie ripubblicate in applicazione del predetto decreto impugnate con il presente ricorso per motivi aggiunti.

Il D.lgs. n. 165/2001 - com'è noto - devolveva il contenzioso del pubblico impiego al giudice ordinario, salve le controversie in materia di *procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti* - tuttora riservate all'autorità giudiziaria amministrativa.

Sia la giurisprudenza della Cassazione (anche a Sezioni Unite), sia quella del Consiglio di Stato (anche in Adunanza Plenaria), sia pure con motivazioni in parte diverse - insistendo la Cassazione più sulla considerazione della natura concorsuale o mendo della procedura, e l'Adunanza Plenaria più sulla situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'amministrazione - giungevano alle medesime seguenti conclusioni.

Sussiste la piena giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto dell'impugnativa sia la stessa *regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria*, l'atto di macro-organizzazione (opposto a quello di micro-organizzazione), contenente i criteri in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima graduatoria ad esaurimento: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1406/2012; cfr. Stato, sezione VI, 1953/2012; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 11/2011).

Laddove, parallelamente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando oggetto della contestazione sia *“la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previo disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria”* (così Cass. SU 27991/2013; cfr. anche Cass. SU 3399/2008; 17466/2009; 18479/2010; 3032/2011; 16756/2014).

Detta consolidata tesi veniva da ultimo confermata anche da Codesta III.ma Sezione che così si esprimeva: *“preso atto, in via preliminare della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, IV sezione [rectius, VI, ndr], n.953/2016 del 9 marzo 2016)”*.

Nella specie, come detto, oggetto di principale di impugnazione è l'atto di generale organizzazione, DM 495/2016, le graduatorie ad esaurimento in *parte qua*, contestate con riferimento alla illegittima regolamentazione dei criteri generali di formazione delle stesse e per le medesime ragioni per le quali si è impugnato il decreto ministeriale; la posizione giuridico-soggettiva fatta valere è sempre quella di interesse legittimo, atteso che la contestazione è sempre diretta alla legittima determinazione dei criteri generali.

Non vi è perciò dubbio di giurisdizione.

**2) VIOLAZIONE DELL'ART. 279 d.lgs. 297/1994 - E DELL'ART. 4 DPR 419/74;  
VIOLAZIONE CM 27/1991 - CM 231/1991 - CM 299/1993.**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 53 RD 1054/1923, N. 1054, IN COMBINATO DISPOSTO  
CON L'ART. 197 D.LGS 297/1994; DEL DM 10.3.1997; DELL'ART. 15, CO. 7, DPR  
323/1998.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 1 LETTERA C) COMMA 605 L.  
296 DEL 2006.**

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 COSTITUZIONE.**

**ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETA'.**

La pretesa dei ricorrenti ha per oggetto l'annullamento del DM 495 2016 – del DM 235/2014 qui pure impugnato quale atto presupposto (cfr. art 5 DM 495/2016), delle GAE così come ripubblicate, quale atto consequenziale - ai fini di conseguire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per gli insegnamenti di spettanza, onde ottenere contratti a tempo indeterminato sul cinquanta per cento dei posti dell'organico della scuola che si rendano annualmente disponibili.

La pretesa a detto all'annullamento – ovvero l'illegittimità degli atti di organizzazione generale impugnati – riposa su una serie di argomentazioni limpidamente enunciate nella nota pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015 – confermata da successive sentenze del medesimo Collegio di ugual tenore (cfr. nn. 3673/2015; 3675/2015; 3788/2015; 4235/2015), oltre che da un serie di univoche pronunce cautelari, anche di Codesto TAR Lazio (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, Ord. 14.6.2016 n. 3114; cfr. in termini Cons. Stato, sez. VI, Ord. 29.4.2016 n.1572; Cons. Stato, sez. II, 14.6.2016 n. 1404; Cons Stato, sez. II, 15.6.2016 n. 1416; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, Ordinanze nn. 1241/2016; 428/2015; 1089/2015; 3901/2015; 5445/2015; 5499/2015; 3909/2015; 5490/2015).

Sentenze i cui principi – come detto – meritano di essere estesi de plano alle posizioni dei ricorrenti, in virtù della piena equiparazione dei titoli di studio diploma magistrale e diploma magistrale ad indirizzo linguistico, alla luce dei motivi di seguito esposti – già consacrati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons Stato, sez. VI, ord. 1598/2016; C. Stato, sez. VI, n. 4723/2014; Cons Stato, sez. VI, 7550/2009; Cons Stato, sez. VI, 1769/2003).

\*\*\*\*\*

Ai nostri fini, giova innanzitutto ripercorrere brevemente il percorso culminato con le sopra richiamate pronunce del Consiglio di Stato.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento, già permanenti, venivano costituite ai sensi dell'art. 410 d.lgs. 297/1994 e s.m.i., riservate ai docenti muniti di abilitazione, e utilizzate per le supplenze annuali, e le assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili, e autorizzati annualmente dal Ministero.

Con legge 296/2006 dette graduatorie venivano trasformate in graduatorie ad esaurimento, quindi "blindate" a nuovi accessi, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato.

In proposito l'art. 1 lettera c) comma 605 l. 296 del 2006 stabilisce che *"la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 (...) al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente (...)* Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione".

La normativa citata, da un lato, sottolineava come l'abilitazione fosse il titolo valido per l'accesso alle graduatorie divenute ad esaurimento; dall'altro, assentiva all'inserimento di tutti quanti all'epoca dell'entrata in vigore della legge medesima fossero già abilitati all'insegnamento (anche con diploma magistrale e diploma magistrale ad indirizzo linguistico – già allora riconosciuti *ex lege* come titoli abilitanti); dall'altro ancora, determinava la chiusura agli inserimenti dei *nuovi* abilitati.

\*

In proposito, si osserva che il diploma linguistico sperimentale conseguito presso istituti magistrali dai ricorrenti è equiparabile al diploma magistrale sotto il profilo della sua idoneità a valere quale titolo abilitante, e così quale presupposto di legge per il giusto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia - con ogni effetto sulla conseguente illegittimità delle norme ministeriale di opposto avviso – qui impugnate.

In proposito si precisa che i corsi sperimentali dell'istituto magistrale erano avviati con CM 11.2.1991 n. 27, ai sensi del DPR 419/1974: *"Tali sperimentazioni rispondono ad una vasta domanda dell'utenza, suscitata, per l'indirizzo linguistico, dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento anche l'offerta di questo tipo di scuola. Quest'ultimo si caratterizza in particolare con un profilo curricolare ben "spendibile" in prospettiva anche sul mercato europeo, in quanto coerente con gli analoghi percorsi culturali e formativi in atto presso i più importanti Paesi della CEE"* (cfr. anche CCMM 30.7.1991 n. 231 e 12.10.1993 n. 299).

Il MIUR autorizzava due sperimentazioni (Socio-psico-pedagogica e Linguistica) in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico era compreso l'insegnamento della lingua straniera, nonché della formazione anche universitaria dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia. L'ipotesi curricolare e formativa rispondeva alle nuove complesse necessità poste dalla realtà socio-economica-culturale contemporanea.



L'art. 279, d.lgs. 297/1994 n. 297 – riprendendo l'art. 4 del citato D.P.R. 419/74 n. 419 concernente l'attività di sperimentazione - prevedeva: *“E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.”*

Anche dopo il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia il D.I. del 10.3.1997 prevedeva che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna (...), nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del D.lgs. n. 297/94.

E così ribadiva l'art. 15, c. 7, DPR 323/1998: *“i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

In particolare, la giurisprudenza si schierava a favore del più ampio riconoscimento della validità della maturità linguistica conseguita presso istituti magistrali, specie ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli nella scuola già materna ed elementare.

L'indirizzo consolidato e pacifico prendeva le mosse dalla paradigmatica sentenza n. 2171/2002, del Consiglio di Stato, dove si affermava che: *“la sperimentazione scolastica, intesa [...] come “ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture” è stata autorizzata ed attuata [...] in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) [...] sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie”; e che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”* (cfr. anche Cons. Stato, n. 1769/2003; Cons. Stato, n. 3917/2008; Cons. Stato n. 7550/2009);

Il Consiglio di Stato aveva poi modo di ribadire che: *“la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di*

studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici" (cfr. Cons. Stato, n. 7550/2009).

Proprio sulla base di detto concorde orientamento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca emanava nota prot. 2870 del 26.10.2012 riconoscendo – così come il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172/2002 – che "il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria".

Successive pronunce confermavano suddetto orientamento (Cons. Stato, 17.9.2014 n. 4723; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nn. 2126, 2131, 2132, 2133 e 2134/2014; TAR Lazio, sez. III bis, n. 8724/2014; TAR Campania, Napoli n. 4485 2013).

Orbene, la dimostrata pacifica equiparazione del diploma linguistico conseguito presso istituti magistrali a seguito di sperimentazione autorizzata, entro l'a.s. 2001/2002, al diploma magistrale, valga anche ai fini del riconoscimento della natura abilitante del titolo linguistico per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia (classi EEEE e AAAA), consacrata per il diploma magistrale a seguito di parere del Consiglio di Stato (DPR 25.3.2014).

Il Consiglio di Stato così si esprimeva: "Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non **parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione Magistrale** [...] La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine,

recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012" (cfr. doc. 7).

Orbene, alla luce delle norme richiamate – che sanciscono il valore abilitante dei titoli posseduti dai ricorrenti già nel 2007/2008 - gli atti amministrativi succedutesi negli anni, e da ultimo il DM 459/2016 qui impugnato, sono illegittimi perché **si pongono in falsa applicazione dello sbarramento legislativo di cui alla l. 296 del 2006**, posto che la norma citata fa espressamente salvi *"i docenti già in possesso di abilitazione"* prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in esaurimento o comunque per l'aggiornamento 2007/2008.

Del resto, il carattere ad esaurimento delle graduatorie (ribadito dall'art. 9 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi dall'art. 14 co. 2 ter D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14) non impediva al legislatore della finanziaria 296/2006 di consentire anche inserimenti in graduatoria di alcune categorie di aspiranti docenti, **in via di eccezione** - oltre a quelli di quanti alla data di entrata in vigore della legge, 1 gennaio 2007, fossero già in possesso di abilitazione: quanti stessero frequentando i corsi abilitanti SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario), o i corsi abilitanti COBASLID (corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico), ovvero ancora il corso di laurea della facoltà di Scienza della Formazione Primaria o i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica - tutti con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione; le categorie previste dall'art. 5 bis d.l. 1 settembre 2008 n. 137, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2008 n. 169. Si tratta di quelle medesime categorie che - esse sole - il DM 459/2016 impugnato ammette all'aggiornamento, tramite scioglimento delle relative riserva.

Per questi soggetti che, al momento della trasformazione delle graduatorie permanente in graduatorie ad esaurimento, non avessero ancora conseguito il titolo abilitante ma avessero già iniziato il relativo percorso, era stato necessario prevedere espressamente da parte della legge **l'eccezione alla regola** del divieto di nuovi inserimenti. Per quanti, come ricorrenti, quel titolo già lo possedevano, bastava la previsione generale della medesima norma: *"Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 **per i docenti già in possesso di abilitazione (...)**"* (art. 1 lettera c) comma 605 l. 296 del 2006).

Il carattere ad esaurimento della graduatoria era comunque salvaguardato dal divieto di *nuovi* inserimenti di soggetti che, al 2006, fossero privi dei requisiti previsti per l'inserimento, e non rientrassero nelle citate specifiche eccezioni.

\*

Proseguendo l'*excursus* iniziato, si ricorda che nonostante il chiaro tenore delle disposizioni citate, per il riconoscimento del diploma magistrale - e così del diploma magistrale ad indirizzo linguistico - come abilitante si è dovuto attendere il parere del Consiglio di Stato D.P.R. del 25 marzo 2014 che chiariva definitivamente che il titolo di

studio attribuito dagli istituti e scuole magistrali prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione deve considerarsi abilitante – anche se ai soli fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre e alle graduatorie di istituto seconda fascia.

Come detto, “*singolarmente*” (cfr. Cons. Stato 1973/2015), anche dopo tale riconoscimento ad opera del Consiglio di Stato, il Ministero perseverava a non ammettere il diploma conseguito all'esito del corso magistrale quale titolo valido ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, bensì solo ai fini dell'accesso alle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Ciò rendeva appunto necessari i richiamati successivi interventi giurisprudenziali – da valere quale riferimento anche ai fini dell'accoglimento del presente gravame.

A partire dalla sentenza n. 1973 del 16.4.2015 - le cui statuizioni sono state ribadite con le sentenze n. 3628/2015, n. 3673/2015, n. 3675/2015 e n. 4235/2016 - il Consiglio di Stato precisava che “*è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali*”. Risulta [...] fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Né varrebbe a giustificare l'illegittima esclusione dei ricorrenti la circostanza che i medesimi, essendo già in possesso di titoli abilitativi, avrebbero dovuto far valere allora la propria pretesa all'inserimento nelle graduatorie in forza della clausola di salvezza prevista dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 296/2006, per il solo biennio 2007/2008.

Anche sotto questo profilo, soccorre stessa citata giurisprudenza, ormai costante, del Consiglio di Stato: “*questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse*

degli originari ricorrenti ai quali, **in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento** nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, **in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014** e che **"il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"** e che pertanto **"risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato"** (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 27.07.2015, n. 3673).

Si rileva altresì come l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulti poi contrastante con la legge n. 296/2006 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti. L'unica ragione per cui gli attuali ricorrenti non sono inseriti nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che mai, neppure in precedenza, il Ministero aveva riconosciuto il diploma magistrale ad indirizzo linguistico come e titolo abilitante.

\* \* \* \*

Ai sensi delle norme e dei principi giurisprudenziali sin qui esposti, al diploma magistrale ad indirizzo linguistico posseduto dai ricorrenti deve essere riconosciuto natura di titolo di abilitazione ad ogni affetto, e quindi – per quel che rileva – ai fini dell'accesso alle graduatorie provinciali ad esaurimento relative agli insegnamenti nella scuola primaria (cl. EEEE) e nella scuola dell'infanzia (cl. AAAA).

E incontestabile che anche per i ricorrenti valgano le considerazioni, ineccepibili in fatto e in diritto, che al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento disposta con legge 296/2006 (quando le medesime venivano chiuse a nuovi accessi) i medesimi fossero già in possesso del titolo abilitante, riconosciuto nel 2014 a seguito di autorevole pronuncia del Consiglio di Stato; e che tale riconoscimento debba avere effetti ai fini del loro inserimento nelle graduatorie ed esaurimento riservate ai docenti abilitati in quanto tali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1973/2015).

Chi, come gli odierni ricorrenti, era in possesso del diploma magistrale linguistico fin dal 2001-2002 non può essere considerato nuovo abilitato e perciò legittimamente escluso dall'inserimento nelle predette graduatorie, poiché la norma fa espressamente salvi *gli inserimenti dei docenti già in possesso di abilitazione*.

Si insiste quindi perché Codesto Tribunale adito voglia accertare e dichiarare

l'illegittimità del DM 495/2016 là dove non include i ricorrenti tra quanti sono ammessi a presentare domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2019 – provincia di Milano, classi di concorso AAAA e EEEE, fascia e posizione di spettanza – in contrasto con l'intero impianto normativo vigente, come autorevolmente e limpidamente interpretato dall'univoca giurisprudenza amministrativa; e così delle medesime graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2019 – provincia di Milano, classi di concorso AAAA e EEEE in questa sede gravate.

**P.Q.M.**

E con riserva di altro produrre e dedurre i ricorrenti *ut supra* assumono allo stato le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia a Codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, *contrariis rejectis*, così

### **GIUDICARE**

#### **(Fermo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo)**

- **NEL MERITO: annullare** decreto MIUR AOOUSPMI RU 11478 del 5.8.2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive relative – per quel che rileva - al personale docente classi di concorso EEEE e AAAA, aa.ss. 2014/2017, provincia di Milano *in parte qua*, cioè nella parte in cui non includono i ricorrenti, **e per l'effetto ordinare** alle Amministrazioni resistenti l'ammissione dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi EEEE e/o AAAA, ambito territoriale, fascia e punteggio di spettanza, ad ogni effetto di legge;
- **condannare** l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc, a favore dei presenti difensori;

\*

***Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a Euro 325,00 ai sensi della normativa vigente in materia.***

\* \* \*

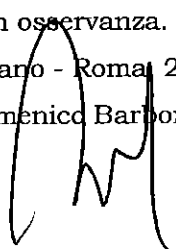
Si allegano i seguenti documenti:

8) decreto MIUR AOOUSPMI RU 11478 del 5.8.2016.

Con osservanza.

Milano - Roma, 24 ottobre 2016.

Domenico Barboni



Annamaria Nardone